



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  
[segreteria.crui@pec.it](mailto:segreteria.crui@pec.it)

e, p.c.

All'ANVUR  
[anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it)

**OGGETTO: Osservazioni sul DM 1154/21 e sul DD 2711/2021 da parte del GdL “Offerta formativa” del Laboratorio permanente sulla didattica della Fondazione CRUI – Riscontro.**

Con riferimento alle osservazioni trasmesse mediante la nota di cui all'oggetto relative al D.M. n. 1154/2021 ed al D.D. n. 2711/2021, si rappresenta quanto segue.

## **“Verifica ex post”**

Alla luce del fatto che “Entro il 30 giugno di ogni anno”, dunque in un momento antecedente rispetto alla verifica *ex post* del mese di novembre, “il Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale [universitaly.it](http://www.universitaly.it) il quadro dell'Offerta formativa accreditata per il successivo anno accademico e provvede ad aggiornare tali informazioni con quelle rese disponibili dopo l'avvio dell'anno accademico”, si fa presente che nel mese di giugno gli Atenei dovranno inserire nella “didattica erogata” i docenti di riferimento dei Corsi di Studio attivi ai fini del rispetto dei requisiti di trasparenza. Tale inserimento dovrà basarsi sull'utenza sostenibile “reale”, cioè prendendo in considerazione i dati relativi agli studenti per gli ultimi due anni accademici conclusi, e consentirà di prevedere le azioni che si dovessero rendere necessarie ai fini del superamento della “verifica *ex post*” di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 1154/2021, la quale si svolgerà nel mese di novembre. Ai fini dell'inserimento dei dati relativi ai singoli CdS nel mese di giugno, si invitano gli Atenei ad assicurare agli studenti nonché a tutti i soggetti interessati un'eshaustiva conoscenza delle effettive informazioni e caratteristiche dei Corsi (requisiti di trasparenza, definizione degli ordinamenti didattici, manifesto degli studi, situazione effettiva della docenza).

Si precisa infine che, in tale fase di verifica, un'eventuale carenza di informazioni sulla docenza necessaria non avrà conseguenze sull'accREDITAMENTO dei Corsi. Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 1154/2021, infatti, “[...] l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. [...] L'accREDITAMENTO si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa”.

Con riferimento ai Corsi sottoposti alla programmazione degli accessi a livello nazionale, i dati che verranno presi in considerazione ai fini della verifica *ex post* nonché dell'inserimento dei dati nel mese di giugno non potranno essere quelli degli anni precedenti bensì si farà riferimento al potenziale formativo per l'a.a. successivo a quello in corso inserito nell'apposita banca dati, fermo restando che nella verifica *ex post* di novembre si considererà il numero di posti effettivamente attribuito da Ministero (“Per i corsi a programmazione nazionale e per i corsi che hanno introdotto la programmazione locale degli accessi per la prima volta nell'a.a. 2021/2022 sono invece considerati



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

rispettivamente i posti attribuiti per l'anno accademico dal Ministero ed i posti attribuiti al corso dall'Ateneo" – D.D. n. 2711/2021, All. 2, punto 4 "Numerosità degli studenti").

Circa l'utilizzo della docenza in servizio presso l'Ateneo al momento della verifica, si specifica che i docenti devono necessariamente essere associati ad un incarico didattico nel Corso di Studi nel quale si intende indicarli per l'anno accademico successivo.

## **"Indicatore percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati"**

Ai fini del calcolo dell'indicatore suindicato si specifica che, come per la verifica *ex post* relativa all'a.a. 21/22 è stata presa in considerazione la docenza effettivamente in servizio al 30 novembre 2021 (ossia al 30 novembre dell'anno di riferimento), per la verifica *ex post* relativa all'a.a. 22/23 verrà presa in considerazione la docenza effettivamente in servizio al 30 novembre 2022.

In relazione alla rilevanza di tale indicatore ai fini dell'accreditamento periodico (All. E del D.M. n. 1154/2021), sentita l'ANVUR, si specifica che lo stesso, unitamente agli altri indicatori dell'Allegato E del D.M. n. 1154/2021 concorrerà alle valutazioni dell'Agenzia, circa l'accreditamento periodico delle sedi, che dipenderanno anche dal momento nel quale la verifica verrà concretamente effettuata. I protocolli di rilevazione e di calcolo degli indicatori verranno inseriti nelle "Linee guida ANVUR".

## **"Numero di docenti di riferimento per corsi a numero programmato superiore alla numerosità massima"**

Con riferimento alla proposta, relativa ai Corsi di Studio a numero programmato, di poter "liberare" i docenti di riferimento non più necessari al soddisfacimento del requisito di docenza nel caso in cui il numero di studenti "sia superiore alla numerosità massima ma inferiore al numero programmato", si rammenta che il D.M. n. 1154/2021, all'All. A, lett. b), stabilisce che "Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei; [...]

Alla luce della normativa sopraindicata, si ritiene pertanto che, per i Corsi a numero programmato a livello locale, gli Atenei possano adeguare nell'anno successivo il numero della programmazione indicata nell'anno nel quale si verifica il caso sopra citato. Per i Corsi a numero programmato a livello nazionale, gli Atenei potranno "liberare" i docenti di riferimento non necessari al soddisfacimento del requisito di docenza riformulando il potenziale formativo per l'a.a. successivo a quello in corso (in tal caso per l'a.a. 22/23) nell'apposita banca dati.

## **"Applicazione dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti"**

Al riguardo, premesso che tale tema non riguarda esclusivamente l'assicurazione della qualità dei corsi congiunti bensì riveste carattere più generale in relazione alla normativa nazionale che disciplina l'accreditamento iniziale e periodico, sentita l'ANVUR, si rappresenta che l'Agenzia – anche nell'elaborazione delle "Linee guida ANVUR" – terrà conto di tale richiesta e valuterà l'introduzione di eventuali strumenti di semplificazione del



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

processo di valutazione, tenendo conto delle valutazioni positive rese da altre Agenzie riconosciute e dell'accREDITAMENTO già ottenuto per i Corsi congiunti.

## **“Limiti ai CFU acquisiti in modalità telematica nei Corsi di studio “convenzionali””**

Alla luce del fatto che il D.M. n. 289/2021, recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università, all'Allegato 4 “Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accREDITAMENTO di corsi e sedi”, sezione A “Corsi di studio convenzionali e a distanza”, prevede che i Corsi di Studio convenzionali corrispondono ai quei Corsi “erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale”, l'estensione del limite delle attività didattiche erogate a distanza dal 10% al 33% “nel caso di insegnamenti seguiti in mobilità virtuale presso altre università nazionali o internazionali” non si ritiene possibile.

## **“Quadro A.4d”**

L'inserimento della descrizione sintetica delle attività formative affini ed integrative nel quadro RAD “A.4d” della SUA-CdS può essere effettuato sia nell'anno accademico 22/23, sia negli anni accademici successivi. A tal proposito si rammenta che nell'Allegato 3, punto 1 “Flessibilità dei Corsi di Studio” del D.D. n. 2711/2021 è stato espressamente indicato che “Con riferimento ai Corsi già istituiti ed accREDITATI, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del d.m. n. 133/2021, gli Atenei possono procedere ad eliminare i SSD riportati nell'ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli con la descrizione sintetica di tali attività. Tale modifica non è oggetto di approvazione ministeriale, che si rende invece necessaria qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare gli obiettivi formativi del corso. Le successive modifiche delle descrizioni delle attività affini e integrative sono invece oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN”.

Il contenuto della descrizione sarà pertanto oggetto di approvazione ministeriale, sentito il CUN, nei seguenti casi:

- intervento sul numero totale di crediti di tali attività;
- modifica degli obiettivi formativi del Corso;
- modifica della descrizione successiva ad un primo inserimento della stessa.

Il primo inserimento della descrizione, a prescindere dall'anno di inserimento in sostituzione dell'indicazione dei SSD, non dovrà quindi essere valutata dal CUN.

## **“Chiarimenti in ordine alle figure specialistiche aggiuntive”**

Si ricorda che il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 ha disposto che, per alcune tipologie di corso di studio<sup>1</sup>, a fronte di una riduzione del numero di docenti di riferimento necessari, si rende necessaria la disponibilità di un certo numero di figure specialistiche aggiuntive. Si riporta di seguito la tabella relativa a tali tipologie di corso di studi.

---

<sup>1</sup> Corsi delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (compresi quelli sperimentali di cui all'art. 7, c. 2 e quelli delle nuove classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive
Laurea	4	2	5
Laurea magistrale	3	1	3
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

Il D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021 ha meglio specificato le caratteristiche che tali figure specialistiche devono possedere in relazione alle diverse tipologie, che di seguito ulteriormente si precisano:

Tipologia Corso	Qualifica delle figure specialistiche aggiuntive
Professioni sanitarie	Dirigenti ospedalieri
	Professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento
	Figure professionali di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009: • tutori professionali appositamente formati e assegnati; • docenti coordinatori, con incarico triennale, appartenenti allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominati sulla base della valutazione di specifico <i>curriculum</i> che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.
Corsi di laurea a orientamento professionale	Quadri e Dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private
	Professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento del corso
Scienze della Formazione Primaria	Docenti a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione con almeno cinque anni di ruolo
	Dirigenti scolastici in servizio
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali	Restauratori dei Beni Culturali individuati ai sensi dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche
	Soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02) o titoli di studio equiparati
	Docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni AFAM riconosciute e di altre istituzioni di alta formazione autorizzate, afferenti agli ambiti artistico disciplinari di riferimento

Tali figure specialistiche devono corrispondere a soggetti diversi da coloro che sono già stati individuati come docenti di riferimento di un qualsiasi Corso di studi e devono svolgere attività formativa nell'ambito del Corso di studi per il quale sono stati individuati, prevalentemente nel tirocinio curriculare, nelle attività laboratoriali e nelle attività caratterizzanti. Non si rende necessario che i soggetti individuati, purché in possesso delle caratteristiche riportate sopra, siano destinatari di uno specifico contratto di insegnamento, ma, in tal caso, la loro



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

### *Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

attività deve essere svolta sulla base di specifici accordi stipulati con gli enti o le imprese di afferenza di tali soggetti. In tali accordi deve essere specificato l'impegno e la tipologia di attività formativa che ciascuno di loro svolge nell'ambito del Corso di studi.

Si precisa inoltre che tali figure, ove necessario in relazione alle specifiche professionalità richieste, possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più Corsi di studio, purché tale impiego risulti coerente con le caratteristiche organizzative e gli obiettivi formativi dei Corsi medesimi. Al fine di poter valutare la quantificazione e la qualificazione di tali soggetti, è necessario che nella Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS, sezione "altre informazioni") siano rese disponibili le seguenti informazioni:

- a) numerosità, per ciascuna qualifica, delle figure specialistiche aggiuntive individuate per ciascun Corso di studi;
- b) Accordo/convenzione con l'ente o l'impresa di appartenenza o contratto individuale di insegnamento;
- c) nominativi dei soggetti interessati con relativo CV.

Le informazioni di cui sopra devono essere rese disponibili alla data di scadenza della presentazione dell'istanza di accreditamento del corso di studi. Le informazioni di cui alla lettera c), ove non disponibili a tale data, possono essere inserite successivamente, comunque entro il medesimo termine di compilazione della didattica erogata.

A tale scopo nella sezione della SUA-CdS Amministrazione – altre informazioni – figure specialistiche è possibile compilare una tabella in cui inserire le predette informazioni. Nel caso in cui i nominativi non fossero ancora disponibili, i campi relativi a nome e cognome e CV possono essere lasciati vuoti. Sarà importante comunque al fine di determinare la numerosità delle figure di riferimento compilare i campi relativi alla qualifica e rendere disponibile il pdf dell'accordo con gli enti o le imprese coinvolte.

Si comunica infine che è in fase di definizione, anche in considerazione dei chiarimenti sopra forniti, un provvedimento con il quale verrà prevista una proroga al 21 marzo 2022 del termine di cui all'art. 3, comma 2, del D.D. n. 2711/2021.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*dott. Gianluca Cerracchio*